

Bruxelles, 23 settembre 2022
(OR. en)

12662/22

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0164 (COD)**

ECOFIN 893
UEM 223
CODEC 1339
FIN 940
COH 85
AGRI 466
AGRIFIN 104
AGRISTR 64
FORETS 84
PECHE 340
CLIMA 459
ENV 903
CADREFIN 141

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060, il regolamento (UE) 2021/2115, la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 - Orientamento generale

Si allega per le delegazioni una proposta di compromesso della presidenza per un orientamento generale sul regolamento 2022/0164 (COD).

22 settembre 2022

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060, il regolamento (UE) 2021/2115, la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare **l'articolo 43, paragrafo 2**, l'articolo 175, terzo comma, l'articolo 177, primo comma, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 322, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

visto il parere della Corte dei conti,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Dopo l'adozione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza³, alcuni eventi geopolitici senza precedenti e le loro conseguenze socioeconomiche dirette e indirette hanno avuto ripercussioni considerevoli sulla società e sull'economia dell'Unione. In particolare, è diventato più che mai evidente che la sicurezza energetica dell'Unione è indispensabile per una ripresa efficace, sostenibile e inclusiva dalla crisi COVID-19, essendo la sicurezza energetica anche uno dei principali fattori che contribuisce alla resilienza dell'economia europea.

¹ GU C del , pag. .

² GU C del , pag. .

³ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

- (2) A causa dei legami diretti che esistono tra una ripresa sostenibile, lo sviluppo della resilienza dell'Unione e la sicurezza energetica dell'Unione, e grazie al ruolo che può svolgere ai fini di una transizione giusta e inclusiva, il dispositivo per la ripresa e la resilienza risulta essere uno strumento adeguato che può contribuire alla risposta dell'Unione a queste nuove sfide emergenti.
- (3) La dichiarazione di Versailles del 10 e 11 marzo 2022 dei capi di Stato e di governo ha invitato la Commissione a proporre, entro la fine di maggio, un piano REPowerEU volto ad eliminare gradualmente la dipendenza dalle importazioni russe di combustibili fossili, invito che è stato successivamente ribadito nelle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022. Ciò dovrebbe avvenire ben prima del 2030, secondo modalità che garantiscano la coerenza con il Green Deal dell'UE e con gli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050 sanciti dalla legge europea sul clima. Il regolamento (UE) 2021/241 dovrebbe pertanto essere modificato per rafforzarne la capacità di sostenere le riforme e gli investimenti destinati alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico, in particolare dei combustibili fossili, potenziando in tal modo l'autonomia strategica dell'Unione, parallelamente a un'economia aperta. È inoltre opportuno sostenere le riforme e gli investimenti che mirano ad aumentare l'efficienza energetica delle economie degli Stati membri.
- (4) Al fine di ottimizzare la complementarità, la coerenza e la coesione delle strategie e delle azioni intraprese dall'Unione e dagli Stati membri per promuovere l'indipendenza e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, tali riforme e investimenti nel settore dell'energia dovrebbero essere definiti introducendo nei piani per la ripresa e la resilienza un apposito capitolo dedicato al piano REPowerEU.
- (5) Per espandere al massimo l'ambito di applicazione della risposta dell'Unione, tutti gli Stati membri che dopo l'entrata in vigore del presente regolamento presentano un piano per la ripresa e la resilienza **che richieda il ricorso a finanziamenti aggiuntivi ai sensi dell'articolo 14, dell'articolo 21 bis o dell'articolo 21 ter del regolamento (UE) 2021/241** dovrebbero essere tenuti a inserirvi un capitolo dedicato al piano REPowerEU. **Conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, e al fine di assicurare l'adeguata preparazione dei capitoli dedicati al piano REPowerEU, gli Stati membri possono trasmettere un progetto di capitolo dedicato al piano REPowerEU prima di presentare un piano per la ripresa e la resilienza modificato. [...]**

- (6) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU dovrebbe contenere nuove riforme e nuovi investimenti in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU, vale a dire quelli che non sono contenuti nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata. Tuttavia, altre misure pertinenti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU possono essere incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, se lo Stato membro interessato è soggetto a un aggiornamento al ribasso del suo contributo finanziario massimo e le misure pertinenti non fossero più realizzabili in altro modo a causa di circostanze oggettive ai sensi dell'articolo 21, comprese quelle di cui al considerando 22.
- (6 bis) La parte rafforzata delle misure contenuta nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata può essere inclusa nel capitolo dedicato al piano REPowerEU insieme ai corrispondenti traguardi e obiettivi. Tale rafforzamento dovrebbe introdurre un miglioramento sostanziale del livello di ambizione della misura, che si riflette nella concezione o nel livello dei corrispondenti traguardi e obiettivi, basandosi al contempo sulle misure contenute nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata.**
- (6 ter) Gli Stati membri dovrebbero trasmettere il capitolo sotto forma di addendum ai rispettivi piani consolidati. Inoltre, tale capitolo dovrebbe fornire una spiegazione su come le misure ivi contenute siano coerenti con gli sforzi profusi dallo Stato membro interessato al fine di conseguire gli obiettivi del piano REPowerEU, tenendo conto delle misure contenute nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata [...].** Per quanto riguarda le infrastrutture relative al gas naturale, le riforme e gli investimenti descritti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU volti a diversificare l'approvvigionamento abbandonando le importazioni dalla Russia dovrebbero basarsi sulle esigenze attualmente individuate dalla valutazione condotta e concordata dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG), definite in uno spirito di solidarietà per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento, e dovrebbero tenere conto delle misure rafforzate di preparazione adottate per far fronte alle nuove minacce geopolitiche. [...]

- (7) È opportuno aggiungere un criterio di valutazione adeguato su cui basare la valutazione della Commissione delle riforme e degli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, per garantire che tali riforme e investimenti siano idonei a conseguire gli obiettivi specifici connessi al piano REPowerEU. Nell'ambito di questo nuovo criterio di valutazione, per essere valutato positivamente dalla Commissione, il pertinente piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe ottenere un rating pari ad A.
- (8) Gli investimenti nelle infrastrutture e nelle tecnologie da soli non sono sufficienti a garantire una riduzione della dipendenza dai combustibili fossili. Le risorse [...] **possono inoltre** essere destinate alla riqualificazione e al miglioramento delle competenze delle persone, al fine di dotare la forza lavoro di ulteriori competenze verdi **, nonché alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni innovative legate alla transizione verde**. Tale strategia è in linea con l'obiettivo del Fondo sociale europeo Plus, che mira a sostenere gli Stati membri nella formazione di una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro. Alla luce di quanto precede, le risorse trasferite dal Fondo sociale europeo Plus dovrebbero contribuire a sostenere le misure di riqualificazione e di miglioramento delle competenze della forza lavoro. [...]
- (9) L'applicazione di tale regime non dovrebbe pregiudicare il rispetto degli altri obblighi giuridici di cui al regolamento (UE) 2021/241, a meno che il presente regolamento non disponga diversamente.
- (10) Il piano per la ripresa e la resilienza, comprensivo del capitolo dedicato al piano REPowerEU, dovrebbe contribuire ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, comprese le raccomandazioni specifiche per paese da adottare nell'ambito del ciclo del semestre 2022 che si riferiscono, tra l'altro, alle sfide energetiche che gli Stati membri si trovano ad affrontare.

- (11) Una transizione efficace verso l'energia verde e una riduzione della dipendenza energetica richiedono notevoli investimenti digitali. Ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri sono tenuti a fornire una spiegazione del modo in cui le misure previste dal piano per la ripresa e la resilienza, comprese quelle incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, possono contribuire alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne derivano e se tali misure rappresentano un importo che contribuisce all'obiettivo digitale sulla base della metodologia per la marcatura digitale. Tuttavia, alla luce dell'urgenza e dell'importanza senza precedenti delle sfide energetiche che l'Unione si trova ad affrontare, le riforme e gli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU non dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo della dotazione totale del piano ai fini dell'applicazione del requisito dell'obiettivo digitale stabilito dal regolamento (UE) 2021/241.
- (13) Il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" è essenziale per garantire che le riforme e gli investimenti intrapresi nel quadro della ripresa dalla pandemia siano attuati in modo sostenibile. Tale principio dovrebbe continuare ad essere applicato alle riforme e agli investimenti sostenuti dal dispositivo, prevedendo una deroga mirata per affrontare le preoccupazioni immediate dell'UE in materia di sicurezza energetica. Tenuto conto dell'obiettivo di diversificare l'approvvigionamento energetico per affrancarsi dai fornitori russi, non è necessario che le riforme e gli investimenti di cui ai capitoli dedicati al piano REPowerEU volti a migliorare le infrastrutture e gli impianti energetici per soddisfare il fabbisogno immediato di approvvigionamento di petrolio e gas, **compresi gli impianti di stoccaggio**, siano conformi al principio "non arrecare un danno significativo"; tali riforme e investimenti dovrebbero pertanto essere esentati dalla valutazione che ne esamina la conformità. **In deroga a tale principio, gli Stati membri dovrebbero compiere ogni sforzo per limitare l'impatto negativo sul clima e sull'ambiente delle misure interessate. Tale deroga mirata non dovrebbe ostacolare la generale progressione verso l'obiettivo di neutralità climatica per il 2050.**

- (14) È opportuno fornire agli Stati membri ulteriori incentivi per richiedere prestiti [...] **al fine di garantire l'utilizzo dei fondi disponibili da parte degli Stati membri, rispettando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza. [...]. [...]. A tale scopo, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione la loro intenzione di presentare o meno una richiesta di prestito 45** giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento [...]. **La Commissione presenterà senza indebito ritardo una panoramica delle intenzioni espresse dagli Stati membri e la via da seguire proposta per la distribuzione delle risorse disponibili. Ciò non dovrebbe in alcun modo pregiudicare la facoltà degli Stati membri di richiedere un sostegno sotto forma di prestito fino al 31 agosto 2023, conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/241.**
- (15) Inoltre, al fine di stimolare un elevato livello di ambizione per le riforme e gli investimenti da includere nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, dovrebbero essere fornite nuove fonti di finanziamento specifiche.
- (16) [...] **L'**attuale situazione economica e geopolitica impone all'Unione di mobilitare le risorse disponibili per diversificare rapidamente l'approvvigionamento energetico dell'Unione e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili prima del 2030. In tale contesto, [...] la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ e la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ [...] dovrebbe **consentire** uno svincolo straordinario e la corrispondente monetizzazione di una parte delle quote provenienti dalla riserva stabilizzatrice del mercato **e dal Fondo per l'innovazione**, utilizzando i proventi delle vendite all'asta per le riforme e gli investimenti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU, nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

⁴ Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).

⁵ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

- (17) Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ dovrebbe essere modificato per prevedere la possibilità, **su richiesta dello Stato membro interessato**, di trasferire fino al 7,5 % delle risorse dei programmi in regime di gestione concorrente disciplinati da tale regolamento al dispositivo per la ripresa e la resilienza, al fine di conseguire gli obiettivi del piano REPowerEU, oltre alla possibilità attuale, che prevede trasferimenti fino al 5 %. Tale possibilità è giustificata dalla necessità di integrare gli obiettivi del piano REPowerEU, offrendo agli Stati membri una maggiore flessibilità per far fronte a tali necessità urgenti. Inoltre, il dispositivo per la ripresa e la resilienza consente un esborso dei fondi rapido, rendendolo particolarmente adatto al finanziamento di misure urgenti in materia di energia. Tali trasferimenti dovrebbero essere giustificati dal maggiore fabbisogno finanziario legato alle riforme e agli investimenti supplementari inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU.
- (18) Anche il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ dovrebbe essere modificato, per consentire di eseguire, **su richiesta dello Stato membro interessato**, fino al 12,5 % del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Tale metodo di esecuzione è giustificato dalla complementarità e dalle sinergie tra questi strumenti per quanto riguarda gli obiettivi di riduzione dell'uso di fertilizzanti sintetici o di aumento della produzione di biometano sostenibile o di energie rinnovabili, conformemente agli obiettivi della politica agricola comune di cui all'articolo 39 TFUE. L'esecuzione attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza dovrebbe accelerare l'erogazione dei fondi ai beneficiari del settore agricolo, aspetto di vitale importanza in considerazione dell'urgenza degli obiettivi in materia di energia.

⁶ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

⁷ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

(18 bis) Anche il regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbe essere modificato, per consentire di trasferire, su richiesta dello Stato membro interessato, la totalità o una parte della sua dotazione provvisoria dalle risorse della riserva di adeguamento alla Brexit al dispositivo per la ripresa e la resilienza. La crisi della COVID-19, aggravata dalla minaccia alla sicurezza energetica dell'Unione, ha esacerbato le ripercussioni negative del recesso del Regno Unito dall'Unione negli Stati membri, anche nelle loro regioni e comunità locali, nonché in alcuni settori, specie quelli maggiormente colpiti dal recesso. Le misure da finanziare nell'ambito della riserva di adeguamento alla Brexit e le riforme e gli investimenti da finanziare nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza possono avere finalità analoghe e contenuti simili. Sia la riserva che il dispositivo mirano, in ultima analisi, ad attenuare gli effetti negativi sulla coesione economica, sociale e territoriale. In tale contesto, le riforme e gli investimenti nell'ambito del dispositivo devono mirare principalmente ad affrontare le conseguenze economiche della pandemia, ma possono altresì contribuire a contrastare le conseguenze negative e impreviste negli Stati membri e nei settori maggiormente colpiti dalla Brexit. Infine, gli stanziamenti di impegno e di pagamento a titolo sia della riserva che del dispositivo sono iscritti oltre i massimali del quadro finanziario pluriennale (QFP). In questo scenario, e tenendo conto delle perturbazioni del mercato mondiale dell'energia causate dai più recenti sviluppi geopolitici, è opportuno concedere flessibilità agli Stati membri consentendo trasferimenti dalla riserva al dispositivo, il che permette di soddisfare gli obiettivi di entrambi gli strumenti e, in ultima analisi, di realizzare la coesione economica, sociale e territoriale.

- (19) Le erogazioni nell'ambito del piano REPowerEU sono effettuate conformemente alle norme relative al dispositivo per la ripresa e la resilienza fino alla fine del 2026. I pagamenti relativi alle risorse trasferite dai fondi a gestione concorrente sono subordinati alla disponibilità di fondi approvati nel bilancio annuale dell'UE.

- (20) La richiesta di un finanziamento specifico per le misure relative al piano REPowerEU, compresa l'assegnazione dalla **vendita all'asta delle quote ETS [...]**, i trasferimenti dai fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060 e assegnati a valere sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, presentata nell'ambito di un piano, dovrebbe essere giustificata dal maggiore fabbisogno finanziario legato alle riforme e agli investimenti [...] inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU.
- (21) La Commissione dovrebbe monitorare l'attuazione delle riforme e degli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU e il loro contributo al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU, conformemente al regolamento (UE) 2021/241.
- (22) I recenti eventi geopolitici hanno inciso sui prezzi dell'energia e dei materiali da costruzione e hanno causato carenze nelle catene di approvvigionamento mondiali. Tali sviluppi possono avere un impatto diretto sulla capacità di attuare alcuni investimenti inclusi nei piani per la ripresa e la resilienza. Se gli Stati membri possono dimostrare che tali sviluppi rendono irrealizzabile, integralmente o parzialmente, un traguardo o un obiettivo specifico, tali situazioni possono essere invocate come circostanze oggettive ai sensi dell'articolo 21. Tali sviluppi non possono costituire circostanze oggettive per la revisione delle riforme, in quanto le riforme non dipendono in genere dai costi. Inoltre, nessuna richiesta di modifica dovrebbe compromettere l'attuazione complessiva dei piani per la ripresa e la resilienza.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2021/241 è così modificato:

- 1) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. In linea con i sei pilastri di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché con la coerenza e le sinergie che ne derivano, e nell'ambito della crisi COVID-19, l'obiettivo generale del dispositivo è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico di detta crisi, in particolare sulle donne, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo la transizione verde, contribuendo al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 stabiliti nell'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999, [...] conformandosi all'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e della transizione digitale, **aumentando la resilienza del sistema energetico dell'Unione mediante la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione ("gli obiettivi del piano REPowerEU")**, contribuendo in tal modo alla convergenza economica e sociale verso l'alto, a ripristinare e a promuovere la crescita sostenibile e l'integrazione delle economie dell'Unione e a incentivare la creazione di posti di lavoro di alta qualità, nonché contribuendo all'autonomia strategica dell'Unione unitamente a un'economia aperta, e generando un valore aggiunto europeo.";

- 2) l'articolo 14 è così modificato:

- a) al paragrafo 3, dopo la lettera b), è inserita la seguente lettera:

"b bis) se del caso, le riforme e gli investimenti in linea con l'articolo 21 quater **[...]**,"

- b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il sostegno sotto forma di prestito per il piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro interessato non è superiore alla differenza tra i costi totali del piano per la ripresa e la resilienza, se del caso rivisto, e il contributo finanziario massimo di cui all'articolo 11, **comprese, se del caso, le entrate di cui all'articolo 21 bis nonché, se del caso, le risorse provenienti da programmi in regime di gestione concorrente a sostegno degli obiettivi del piano REPowerEU di cui all'articolo 21 ter.**";

- c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. In deroga al paragrafo 5, fatta salva la disponibilità di risorse, in circostanze eccezionali l'importo del sostegno sotto forma di prestito può essere aumentato, **tenuto conto delle esigenze dello Stato membro richiedente, nonché delle richieste di sostegno sotto forma di prestito già presentate o pianificate da altri Stati membri, applicando nel**

contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza. Per facilitare l'applicazione di tali principi, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 45 giorni [dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo], se intendono richiedere o meno un sostegno sotto forma di prestito. Ciò non pregiudica la facoltà degli Stati membri di richiedere un sostegno sotto forma di prestito fino al 31 agosto 2023. La Commissione presenta senza indebito ritardo una panoramica delle intenzioni espresse dagli Stati membri e la via da seguire proposta per la distribuzione delle risorse disponibili.";

3) [...]

4) all'articolo 19, paragrafo 3, è inserita la lettera seguente:

"d bis) se le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater [...], contribuiscono efficacemente alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione o alla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030;"

5) all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Una volta che il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, la Commissione conclude con lo Stato membro interessato un accordo che costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento finanziario. Per ciascuno Stato membro l'impegno giuridico non supera **il totale del** contributo finanziario di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), per il 2021 e 2022, il contributo finanziario aggiornato di cui all'articolo 11, paragrafo 2, per il 2023 e **l'importo calcolato conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 2.**";

6) dopo il CAPO III è inserito il seguente capo:

"CAPO III bis

Il piano REPowerEU

Articolo 21 bis

Nuove entrate

- 1) Sono messi a disposizione 20 000 000 000 EUR a prezzi correnti, **conformemente all'articolo 10 sexies della direttiva 2003/2015/CE e all'articolo 1, paragrafo 6, della decisione (UE) 2015/1814**, da utilizzare a norma del presente regolamento, al fine di aumentare la resilienza del sistema energetico dell'Unione mediante la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione. Tale importo è messo a disposizione sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
- 2) La quota delle risorse di cui al paragrafo 1 messa a disposizione di ciascuno Stato membro è calcolata sulla base degli indicatori definiti [...] secondo la metodologia di cui all'allegato [...] **IV bis** [...].
- 3) L'importo di cui al paragrafo 1 è assegnato esclusivamente alle misure di cui all'articolo 21 quater. **Esso può altresì coprire le spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.**
- 4) Gli stanziamenti di impegno a copertura dell'importo di cui al paragrafo 1 sono resi disponibili automaticamente fino a concorrenza dei rispettivi importi di cui a tale paragrafo a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

- 5) Ciascuno Stato membro può presentare alla Commissione una domanda di assegnazione di un importo non superiore alla sua quota, includendo nel proprio piano le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater e indicandone i costi stimati.
- 6) La decisione di esecuzione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, su proposta della Commissione stabilisce l'importo delle entrate di cui all'articolo 10 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE assegnate allo Stato membro a seguito dell'applicazione del paragrafo 2, da versare a rate, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, a norma dell'articolo 24 del presente regolamento, successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte dello Stato membro, dei traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione delle misure di cui all'articolo 21 quater [...].

Articolo 21 ter

Risorse provenienti da programmi in regime di gestione concorrente a sostegno degli obiettivi del piano REPowerEU

- 1) Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere trasferite o assegnate al dispositivo alle condizioni di cui all'articolo 26 bis del regolamento (UE) 2021/1060, [...] all'articolo 81 bis del regolamento (UE) 2021/2115 e all'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755. Tali risorse sono utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato.
 - a) Le risorse possono essere trasferite a norma dell'articolo 26 bis del regolamento (UE) 2021/1060 a sostegno delle misure di cui all'articolo 21 quater del presente regolamento, a condizione che lo Stato membro abbia già richiesto i trasferimenti da un determinato fondo rispettando il massimale del 5 %, in conformità dell'articolo 26, paragrafo 1, primo e secondo comma.
 - b) Le risorse assegnate a norma dell'articolo 81 bis del regolamento (UE) 2021/2115 sostengono le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1 ter, lettera b), del presente regolamento per gli investimenti nelle aziende agricole a favore degli agricoltori o dei gruppi di agricoltori, in particolare per contribuire a ridurre l'uso di fertilizzanti di sintesi, aumentare la produzione di energia rinnovabile e biometano sostenibile e promuovere l'efficienza energetica.

b bis) Le risorse possono essere trasferite a norma dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 a sostegno delle misure di cui all'articolo 21 quater del presente regolamento.

- 2) I pagamenti sono effettuati a norma dell'articolo 24 del presente regolamento e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
- 3) La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario.

Articolo 21 quater

Il capitolo dedicato al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza

- 1) **Qualsiasi [...] piano per la ripresa e la resilienza presentato alla Commissione dopo [l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo] che richieda il ricorso a finanziamenti aggiuntivi a norma dell'articolo 14, dell'articolo 21 bis o dell'articolo 21 ter del presente regolamento** contiene un capitolo dedicato al piano REPowerEU. Il capitolo dedicato al piano REPowerEU illustra le riforme e gli investimenti **che saranno finanziati dal dispositivo**, con i corrispondenti traguardi e obiettivi, diversi **da [...] quelli di cui alla decisione di esecuzione del Consiglio già adottata, a meno che le misure non siano rafforzate.**
- 1 bis) In deroga al paragrafo 1, le misure di cui alla decisione di esecuzione del Consiglio già adottata dello Stato membro interessato che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU possono essere incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU qualora non siano più realizzabili a causa di circostanze oggettive ai sensi dell'articolo 21 a seguito di una diminuzione del contributo finanziario massimo dello Stato membro interessato conformemente all'articolo 11, paragrafo 2.**

1 ter) Le riforme e gli investimenti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU mirano a contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU **tramite almeno una delle seguenti modalità**:

- a) migliorando le infrastrutture e gli impianti energetici per soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio e gas, in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso,
- b) promuovendo l'efficienza energetica degli edifici **e delle infrastrutture energetiche critiche**, decarbonizzando **[...] l'economia**, aumentando la produzione e la diffusione del biometano sostenibile e dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e aumentando la quota di energie rinnovabili,
- c) eliminando le strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione **e nella distribuzione** di energia e sostenendo i trasporti a zero emissioni, comprese le ferrovie,
- d) sostenendo gli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c), attraverso la riqualificazione accelerata della forza lavoro, grazie all'acquisizione di competenze verdi, e sostenendo le catene del valore relative ai materiali e alle tecnologie chiave connesse alla transizione verde.

2) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene inoltre

[...] [...] [...] una spiegazione riguardo [...] alla modalità con cui le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU [...] sono coerenti [...] con gli sforzi profusi dallo Stato membro interessato al fine di conseguire gli obiettivi del piano REPowerEU, tenendo conto delle misure contenute nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata.

- 3) I costi stimati delle riforme e degli investimenti che figurano nel capitolo dedicato al piano REPowerEU [...] non sono presi in considerazione per il calcolo della dotazione totale del piano di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera f), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f).
- 4) In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 4, lettera d) e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), il principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 non si applica, **qualora lo Stato membro interessato fornisca una motivazione alla Commissione**, alle riforme e agli investimenti che si prevede contribuiranno al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU di cui al paragrafo 1 **ter**, lettera a), del presente articolo.
- 5) Salvo disposizioni contrarie, le disposizioni del presente regolamento si applicano, mutatis mutandis, alle riforme e agli investimenti di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU.

Articolo 21 quinquies

Monitoraggio dell'attuazione dei capitoli dedicati al piano REPowerEU

- 1) **Conformemente all'articolo 29 [...]**, la Commissione monitora l'attuazione delle misure descritte nel capitolo dedicato al piano REPowerEU e il loro contributo al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU **utilizzando gli strumenti di monitoraggio già esistenti nel contesto del dispositivo per la ripresa e la resilienza**.

La Commissione fornisce informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU nella relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio, conformemente all'articolo 31.";

- 7) l'allegato V è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento;

7 bis) l'allegato IV bis è inserito dopo l'allegato IV conformemente all'allegato I bis del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (UE) 2021/1060 è così modificato:

- 1) all'articolo 11, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

"e) se applicabile, la ripartizione delle risorse finanziarie per categoria di regioni, redatta in conformità dell'articolo 108, paragrafo 2, e gli importi delle dotazioni di cui si propone il trasferimento a norma degli articoli 26, **26 bis** e 111, compresa una giustificazione di tali trasferimenti;"
- 2) all'articolo 22, paragrafo 3, lettera g), è aggiunto il seguente punto:

"i) una tabella che specifichi le dotazioni finanziarie totali per ciascuno dei fondi e, ove applicabile, per ciascuna categoria di regioni, per l'intero periodo di programmazione e per anno, compresi gli eventuali importi trasferiti in conformità degli articoli 26, **26 bis** o 27;"
- 3) all'articolo 26, paragrafo 1, alla fine del primo comma è inserita la frase seguente:

"Se l'accordo di partenariato è stato approvato e uno o più programmi non sono ancora stati adottati, può essere richiesto un trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241 mediante notifica di revisione delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere c), e) e h), conformemente all'articolo 69, paragrafo 9.";
- 4) all'articolo 26, dopo il paragrafo 1, sono inseriti i paragrafi seguenti:

"2. In deroga all'articolo 40, paragrafo 2, lettera d), e al paragrafo precedente, il comitato di sorveglianza è consultato in merito alla modifica del programma, qualora tale modifica sia strettamente limitata a quanto necessario ai fini del trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza.

3. Se l'accordo di partenariato è stato approvato e il trasferimento è richiesto nell'ambito della presentazione di un programma, l'incoerenza che ne consegue non viene presa in considerazione nella valutazione del programma a norma dell'articolo 23, paragrafo 1.";

4 bis) all'articolo 26, paragrafo 5, è aggiunta la frase seguente alla fine del paragrafo:

"Per i trasferimenti al dispositivo per la ripresa e la resilienza, le risorse degli anni civili in corso possono essere trasferite se tale richiesta di trasferimento è presentata prima del 1° novembre dell'anno in questione.";

4 ter) l'articolo 26, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

"6. Le risorse del JTF, comprese le risorse trasferite dal FESR e dal FSE+ in conformità dell'articolo 27, non sono trasferibili ad altri Fondi o strumenti a norma dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, ad eccezione del dispositivo per la ripresa e la resilienza.";

5) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 26 bis

Trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza

- 1) Gli Stati membri che presentano alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza contenente un capitolo dedicato al piano REPowerEU a norma del regolamento (UE) 2021/241 possono chiedere di trasferire fino al 7,5 % della loro dotazione nazionale iniziale di ciascun fondo al dispositivo per la ripresa e la resilienza, a condizione che lo Stato membro abbia già richiesto trasferimenti da tale specifico fondo rispettando il massimale del 5 %, conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, primo e secondo comma. La richiesta di trasferimento è inoltrata nel quadro dell'accordo di partenariato, anche mediante la notifica di revisione delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere c), e) e h), conformemente all'articolo 69, paragrafo 9, o nel quadro della richiesta di modifica di un programma. Qualora la richiesta di trasferimento riguardi la modifica di un programma, [...] le risorse [...] degli anni civili **in corso** possono essere trasferite **se tale richiesta di trasferimento è presentata prima del 1° novembre dell'anno in questione**. Tali trasferimenti si aggiungono alla possibilità di trasferimento di risorse prevista dall'articolo 26 del presente regolamento.
- 2) Le risorse trasferite sono eseguite conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/241 e sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

- 3) Se l'accordo di partenariato è stato approvato e il trasferimento è richiesto prima dell'approvazione di uno o più programmi, l'incoerenza tra l'accordo di partenariato e i programmi che ne consegue non viene presa in considerazione nella valutazione del programma a norma dell'articolo 23, paragrafo 1. In tali casi, lo Stato membro interessato presenta una revisione delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere c), e) e h), che costituisce una richiesta di trasferimento ai sensi del presente articolo.
- 4) Se, per effettuare i trasferimenti di cui al presente articolo è necessario modificare un programma, in deroga all'articolo 24, paragrafi 2 e 4, la Commissione adotta o rifiuta la modifica relativa al trasferimento e le modifiche del programma che ne conseguono entro un mese dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro. In deroga all'articolo 40, paragrafo 2, lettera d), il comitato di sorveglianza è consultato in merito alla modifica del programma. Le richieste di modifica di un programma indicano l'importo totale trasferito ciascun anno per fondo e per categoria di regione, se applicabile.
- 5) **[...] In conformità dell'articolo 26, paragrafo 6, le risorse del JTF assegnate a norma del regolamento (UE) 2020/2094 conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/1056 possono essere trasferite al dispositivo per la ripresa e la resilienza a norma del presente articolo.**
- 6) Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico per le risorse trasferite a norma del paragrafo 1, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite al fondo dal quale sono state inizialmente trasferite e assegnate a uno o più programmi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, paragrafi 6, 7 e 8.";
- 6) gli allegati II e V sono modificati conformemente a quanto previsto nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il regolamento (UE) 2021/2115 è così modificato:

- 1) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 81 bis

Utilizzo del FEASR attuato tramite il dispositivo per la ripresa e la resilienza

- 1) Gli Stati membri che presentano alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza contenente un capitolo dedicato al piano REPowerEU a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio possono assegnare al dispositivo per la ripresa e la resilienza, nella proposta di piano strategico della PAC di cui all'articolo 118 o nella richiesta di modifica del piano strategico della PAC di cui all'articolo 119, fino al 12,5 % della loro dotazione [...] relativa al FEASR, **compreso l'importo trasferito al FEASR conformemente all'articolo 103.**
- 2) Gli Stati membri determinano l'importo totale da fornire per ciascun anno. In caso di richiesta di modifica del piano strategico della PAC, **[...] le risorse degli anni civili in corso possono essere assegnate se tale richiesta di assegnazione è presentata prima del 1° novembre dell'anno in questione.**
- 3) Se, per effettuare i trasferimenti di cui al presente articolo è necessario modificare il piano strategico della PAC, in deroga all'articolo 119, paragrafo 6, la Commissione adotta o rifiuta la modifica relativa alla dotazione e le modifiche del piano strategico della PAC che ne conseguono entro un mese dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro. Di tale modifica non si tiene conto per il calcolo del numero massimo di richieste di modifica di cui all'articolo 119, paragrafo 7.

- 4) Gli Stati membri possono rivedere i piani strategici della PAC proposti ai fini dell'assegnazione di cui al presente articolo in qualsiasi momento prima della loro approvazione da parte della Commissione.
- 5) La dotazione del FEASR attuata attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza, conformemente al paragrafo 1, viene interamente inclusa:
- nel calcolo della dotazione finanziaria minima di cui all'articolo 93, paragrafo 1, e, ai fini dell'articolo 93, paragrafo 3, è considerata un intervento di cui all'articolo 93, paragrafo 2. Per il calcolo di cui all'articolo 93, paragrafo 2, sarà preso in considerazione il 100 % della spesa assegnata;
- nel calcolo della riduzione della dotazione finanziaria minima per i regimi ecologici di cui all'articolo 97, paragrafo 2, e, ai fini dell'articolo 97, paragrafo 3, è considerata un intervento in conformità degli articoli 70, 72, 73 e 74.
- 6) Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico per le risorse assegnate a norma del paragrafo 1, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite al FEASR.
- a) A tal fine lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del piano strategico della PAC, conformemente all'articolo 119, al più tardi quattro mesi prima del termine relativo agli impegni di cui all'articolo 114, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario. Di tale modifica non si tiene conto per il calcolo del numero massimo di richieste di modifica di cui all'articolo 119, paragrafo 7.
- b) Le risorse ritrasferite al FEASR sono eseguite in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica del programma a norma della lettera a).
- c) Per le risorse ritrasferite al FEASR a norma del paragrafo 6 del presente articolo, il termine di disimpegno di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, inizia a decorrere dall'anno in cui sono effettuati i corrispondenti impegni di bilancio.";

all'articolo 112, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

" d) ove opportuno, i trasferimenti delle dotazioni degli Stati membri dal FEASR a fini di sostegno nell'ambito di InvestEU o del dispositivo per la ripresa e la resilienza a norma, rispettivamente, dell'articolo 81 o dell'articolo 81 bis del presente regolamento, a norma del regolamento (UE) 2021/783 o a norma del regolamento (UE) 2021/817 conformemente all'articolo 99, del presente regolamento;".

Articolo 3 bis

Il regolamento (UE) 2021/1755 è così modificato:

1) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 4 bis

Trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza

- 1) Entro il 1° marzo 2023 gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta motivata di trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza della totalità o di parte degli importi della dotazione provvisoria stabilita nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 4, paragrafo 5. Se la richiesta di trasferimento è approvata, la Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui all'articolo 4, paragrafo 5, per riflettere gli importi adeguati in seguito ai trasferimenti.**
- 2) Se i trasferimenti incidono sulle rate già versate o da versare a titolo di prefinanziamento, la Commissione modifica di conseguenza l'atto di esecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, per lo Stato membro interessato. Se del caso, la Commissione recupera la totalità o una parte delle rate 2021 e 2022 versate a tale Stato membro a titolo di prefinanziamento, conformemente al regolamento finanziario. In tal caso gli importi recuperati sono trasferiti al dispositivo per la ripresa e la resilienza a esclusivo beneficio dello Stato membro interessato.**

- 3) Se uno Stato membro sceglie di trasferire la totalità o una parte della propria dotazione provvisoria al dispositivo per la ripresa e la resilienza conformemente al presente articolo, gli importi da spendere ai fini di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, sono ridotti in modo proporzionale.
- 4) Se uno Stato membro sceglie di trasferire la totalità della propria dotazione provvisoria al dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'articolo 10, paragrafo 1, non si applica. L'articolo 10, paragrafo 2, non si applica agli importi trasferiti al dispositivo per la ripresa e la resilienza."

Articolo 4

- 1) Nella direttiva 2003/87/CE, è inserito il seguente articolo:

"Articolo 10 sexies

Dispositivo per la ripresa e la resilienza

- 1) Per il periodo fino al 31 dicembre 2026, le quote svincolate a norma dell'articolo 1, paragrafo 6, della decisione (UE) 2015/1814 **e le quote messe all'asta ai sensi del paragrafo 1 bis del presente articolo** sono messe all'asta fino a quando l'importo dei proventi della vendita all'asta abbia raggiunto i 20 miliardi di EUR. Tali entrate sono messe a disposizione del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 e sono eseguite conformemente alle disposizioni di cui a tale regolamento.
- 1 bis) In deroga all'articolo 10 bis, paragrafo 8, per un periodo fino al 31 dicembre 2026, una parte delle quote di cui a tale paragrafo è messa all'asta per sostenere gli obiettivi di cui all'articolo 21 quater del regolamento (UE) 2021/241, finché l'importo dei proventi ottenuti dalla vendita all'asta non abbia raggiunto 16 miliardi di EUR.**
- 2) La Commissione garantisce che le quote destinate al dispositivo per la ripresa e la resilienza siano messe all'asta conformemente ai principi e alle modalità di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione^[1].
- 3) La Banca europea per gli investimenti (BEI) è il responsabile del collocamento delle quote da mettere all'asta a norma del presente articolo sulla piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione^[2] e fornisce i proventi delle aste alla Commissione.
- 4) I proventi della vendita all'asta di tali quote costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai fini dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio."

Articolo 5

Modifiche della decisione (UE) 2015/1814

L'articolo 1 della decisione (UE) 2015/1814 è così modificato:

[...] [...]

al paragrafo 6 [...] **sono** aggiunti **i** seguenti commi:

"In deroga al primo comma, per il periodo fino al 31 dicembre 2026, un certo numero di quote è svincolato dalla riserva e messo all'asta, a norma dell'articolo 10 sexies della direttiva 2003/87/CE, fino a quando l'importo dei proventi della vendita all'asta abbia raggiunto i [...] **4** miliardi di EUR.

I proventi della vendita all'asta di tali quote costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai fini dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio."

Articolo 6

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente / La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

L'allegato V del regolamento (UE) 2021/241 è così modificato:

- a) alla sezione 2 è aggiunto il punto seguente:

"2.12. Le misure di cui all'articolo 21 quater [...] sono in grado di contribuire in modo efficace alla sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione nel suo complesso, in particolare grazie alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico o alla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili prima del 2030."

Nel valutare le misure di cui all'articolo 21 quater [...] sulla base di tale criterio, la Commissione tiene conto **delle sfide specifiche e dei finanziamenti aggiuntivi ai sensi del dispositivo a disposizione dello Stato membro interessato [...]**. **La Commissione considera** i seguenti elementi:

Ambito di applicazione

— l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo **efficace [...]** al miglioramento delle infrastrutture e degli impianti energetici al fine di soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio e gas, in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso,

o

— l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo **efficace [...]** alla promozione dell'efficienza energetica degli edifici **e delle relative infrastrutture energetiche critiche**, alla decarbonizzazione dell'industria, all'aumento della produzione e della diffusione del biometano sostenibile e dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e all'aumento della quota di energie rinnovabili,

o

— l'attuazione delle misure previste è in grado di eliminare le strozzature delle infrastrutture energetiche, in particolare creando collegamenti transfrontalieri con gli altri Stati membri, o favorisce i trasporti a zero emissioni e le relative infrastrutture, comprese le ferrovie,

o

— l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo **efficace [...]** al sostegno alla riqualificazione della forza lavoro grazie all'acquisizione di competenze verdi e al sostegno alle catene del valore relative ai materiali e alle tecnologie chiave connesse alla transizione verde,

e

— se le misure di cui al capitolo 21 quater [...] sono **[...] coerenti con gli sforzi profusi dallo Stato membro interessato al fine di conseguire gli obiettivi del piano REPowerEU, tenendo conto delle misure contenute nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata.**"

Rating

A – In ampia misura

B – In misura moderata

C – In misura ridotta

- b) Nella sezione 3, la parte che comincia con le parole "A seguito del processo di valutazione e tenendo conto dei rating" è sostituita da:

"A seguito del processo di valutazione e tenendo conto dei rating:

- a) il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di valutazione:

se il rating finale per i criteri di cui al punto 2 si configura nel modo seguente:

— un A per i criteri 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 e 2.12;

e per gli altri criteri:

— tutti A,

o

— nessuna maggioranza di B rispetto ad A e assenza di C.

- b) il piano per la ripresa e la resilienza non soddisfa i criteri di valutazione:

se il rating finale per i criteri di cui al punto 2 si configura nel modo seguente:

— nessun A per i criteri 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 e 2.12;

e per gli altri criteri:

— una maggioranza di B rispetto ad A,

o

— almeno un C."

ALLEGATO I bis

L'allegato IV bis è inserito dopo l'allegato IV del regolamento (UE) 2021/241 come segue:

"Il presente allegato stabilisce la metodologia per calcolare la quota di assegnazione delle risorse di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, a disposizione di ciascuno Stato membro. Tale metodologia tiene conto dei seguenti elementi, con riguardo a ogni Stato membro:

- popolazione;
- inverso del PIL pro capite;
- deflatore dei prezzi per gli investimenti fissi lordi;
- quota di combustibili fossili nel consumo interno lordo di energia.

Per evitare un'eccessiva concentrazione di risorse:

- l'inverso del PIL pro capite è limitato a un massimo del 170 % della media dell'Unione.

Il criterio di ripartizione applicato all'importo di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, ω_i è definito come segue:

$$\omega_i = \frac{\tau_i + \mu_i + \psi_i}{3}$$

$$\text{dove } \tau_i = \frac{\sigma_{i,2021}}{\sum_{i=1}^{27} \sigma_{i,2021}} \text{ e } \mu_i = \frac{\sigma_{i,2021} \times \frac{FFGIC_{i,2020}}{FFGIC_{EU,2020}}}{\sum_{i=1}^{27} \sigma_{i,2021} \times \frac{FFGIC_{i,2020}}{FFGIC_{EU,2020}}} \text{ e } \psi_i = \frac{\sigma_{i,2021} \times \frac{GFCF_{i,2022Q2/2021Q2}}{GFCF_{EU,2022Q2/2021Q2}}}{\sum_{i=1}^{27} \sigma_{i,2021} \times \frac{GFCF_{i,2022Q2/2021Q2}}{GFCF_{EU,2022Q2/2021Q2}}},$$

$$\text{dove } \sigma_{i,2021} = \frac{pop_{i,2021}}{pop_{EU,2021}} \times \min \left\{ \frac{GDP_{EU,2021}^{PC}}{GDP_{i,2021}^{PC}}; 1,7 \right\},$$

Definizioni⁸:

$pop_{i,2021}$ – la popolazione totale (conti nazionali) nello Stato membro i nel 2021;

$pop_{EU,2021}$ – la popolazione totale (conti nazionali) nei 27 Stati membri UE nel 2021;

$GDP_{EU,2021}^{PC}$ – la media ponderata del PIL nominale pro capite (euro) dei 27 Stati membri UE nel 2021;

$GDP_{i,2021}^{PC}$ – il PIL nominale pro capite (euro) dello Stato membro i nel 2021;

$FFGIC_{i,2020}$ – la quota di combustibili fossili nel consumo interno lordo di energia dello Stato membro i nel 2020;

$FFGIC_{EU,2020}$ – la media ponderata della quota di combustibili fossili nel consumo interno lordo di energia dei 27 Stati membri UE nel 2020;

$GFCF_{i,2022Q2/2021Q2}$ – il rapporto tra l'indice dei prezzi degli investimenti fissi lordi del T2 del 2022 (deflatore implicito, 2015 = 100, moneta nazionale, dati destagionalizzati e con correzione degli effetti di calendario) dello Stato membro i e l'indice dei prezzi degli investimenti fissi lordi del T2 del 2021 (deflatore implicito, 2015 = 100, moneta nazionale, dati destagionalizzati e con correzione degli effetti di calendario) dello Stato membro i ;

$GFCF_{EU,2022Q2/2021Q2}$ – il rapporto tra l'indice dei prezzi degli investimenti fissi lordi del T2 del 2022 (deflatore implicito, 2015 = 100, moneta nazionale, dati destagionalizzati e con correzione degli effetti di calendario) dell'aggregato UE-27 e l'indice dei prezzi degli investimenti fissi lordi del T2 del 2021 (deflatore implicito, 2015 = 100, moneta nazionale, dati destagionalizzati e con correzione degli effetti di calendario) dell'aggregato UE-27."

⁸ Tutti i dati contenuti nel regolamento provengono da Eurostat. Ultimo aggiornamento del 21 settembre 2022 per i dati storici utilizzati per l'applicazione del criterio di ripartizione di cui al presente allegato. I combustibili fossili comprendono i combustibili fossili solidi, i gas artificiali, la torba e i prodotti a base di torba, lo scisto bituminoso e le sabbie bituminose, il petrolio e i prodotti petroliferi (esclusa la parte di biocarburante), il gas naturale e i rifiuti non rinnovabili.

ALLEGATO II

- 1) Al punto 4.2 dell'allegato II del regolamento (EU) 2021/1060, è inserito quanto segue:
"Riferimento: articoli 26, paragrafo 1, e 26 bis del regolamento CPR."
- 2) Al punto 3.1 dell'allegato V del regolamento (EU) 2021/1060, è inserito quanto segue:
"Riferimento: articoli 14, 26, 26 bis e 27 del regolamento CPR."
- 3) Alla nota 1 del punto 3.1 dell'allegato V del regolamento (EU) 2021/1060 è inserito quanto segue:
"¹ Applicabile solo alle modifiche del programma, in linea con gli articoli 14, 26 e 26 bis [...]. I trasferimenti non incidono sulla ripartizione annuale delle dotazioni finanziarie a livello del QFP per uno Stato membro. ".